

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2028
C.I.G.: A002726F39 CPV 66600000-6**

Art. 1

Amministrazione aggiudicatrice

Il Comune di Castel Campagnano (CE) bandisce, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario n. 186 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con procedura aperta sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, come meglio descritto nella Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 09/11/2023, esecutiva ai sensi di legge.

E’ designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Dott. Alfonso Musco, tel. 0823/863042, posta elettronica ragioneria@comune.castelcampagnano.ce.it Funzionario del Settore Amministrativo – Finanziario;

Art. 2

Oggetto di gara

Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa che dovrà essere espletato nel rispetto delle norme indicate nella Convenzione e nella documentazione di gara.

La presente procedura aperta sul M.E.P.A. è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dalla Convenzione, i quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Art. 3

Valore del contratto e remunerazione del servizio

Il contratto ha un valore complessivo di € 17.500,00, oltre Iva se dovuta, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028.

Il servizio è remunerato con un canone omnnicomprensivo annuale, posto a base di gara, pari a € 3.500,00 fissi, oltre a Iva se dovuta, nonché eventuali spese di tenuta conto.

Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell’offerta tecnica/economica, l’Ente corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

Art. 4

Durata

Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2028.

La durata contrattuale può essere prorogata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della Convenzione.

Nell’ipotesi in cui, alla scadenza della Convenzione ovvero scaduti i termini della proroga di cui al comma precedente, non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere secondo le modalità previste dall’Articolo 21, comma 3, della Convenzione.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale:

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 - lett. b) e c) - del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94 - 98 del D.Lgs 36/2023, in particolare non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile società cooperative, iscrizione all'Albo di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
- la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- Essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- disporre nell'ambito del Comune di Castel Campagnano o nel territorio di un Comune confinante di prima cerchia (Limatola, Dugenta, Amorosi, Melizzano, Ruviano, Caiazzo,) o seconda cerchia (Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Teleso Terme, San Salvatore Telesino, Alvignano, Dragoni, Piedimonte Matese) – indicandone l'esatta ubicazione – di uno sportello ovvero di impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio prevista per il 01.01.2024;
- Durante il periodo contrattuale a fronte di motivi organizzativi aziendali, da motivare specificamente, il servizio potrà essere trasferito nel territorio di un Comune ubicato al di fuori dei Comuni di prima e seconda fascia.

Art. 6

Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 67 Consorzi non necessari: "1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4. 2. L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. 3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del

comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore. 4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, ne' e' idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. 5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. 6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. 7. Possono essere oggetto di avvilimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. 8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 68 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

1. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. 3. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione. 4. Le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica

specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto; b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. 5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto. 10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. 11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12. 12. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95. 14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. 15. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo. 16. L'inosservanza di quanto prescritto

al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto. 17. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso e' ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. 18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). 19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Art. 7 Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 100, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D. Lgs. 36/2023, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui agli articoli 94 – 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 – 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 Subappalto

Non sono previste possibilità di subappalto.

Art. 9 Criteri di aggiudicazione, definizione dei parametri per la valutazione delle offerte e modalità di assegnazione dei punteggi

Il servizio è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica	punti 70
Offerta economica	punti 30
TOTALE	punti 100

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, e attraverso la comparazione degli stessi:

N°	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Criterio di attribuzione del punteggio
1	N. di sportelli bancari aperti, aggiuntivi rispetto a quelli per la partecipazione. Si considerano gli sportelli funzionanti al momento della presentazione dell'offerta nei Comuni di prima e seconda cerchia.	20	Verranno attribuiti n. 5 punti per ogni sportello aperto aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla gara, fino ad un massimo di 30
2	Servizio di Tesoreria effettuato per conto di qualsiasi altro ente. (oltre quanto prescritto all'art. 5 dei requisiti di accesso di carattere tecnico e professionale)	30	Da 1 a 3 anni = 5 punti da 4 a 6 anni = 10 punti da 7 a 9 anni = 15 punti da 10 a 12 anni = 20 punti da 13 a 15 anni = 30 punti
5	Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti ai cittadini, senza oneri per l'Ente: proposte di sviluppo di sistemi agevolativi di pagamento, ulteriori rispetto a quelli riportati nello schema di convenzione, con valutazione sulla base dell'efficienza e semplificazione delle procedure di pagamento per l'utenza stessa, senza spese per l'ente	20	I concorrenti possono presentare fino ad un massimo di 5 diverse proposte rispetto a quelle già previste in convenzione. Per ogni proposta punti 4
	TOTALE OFFERTA TECNICA	70	
6	Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.	5	Verrà attribuito il punteggio di 5 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale – per le altre offerte: $P = 5 \times \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$
7	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.	5	Verrà attribuito il punteggio di 5 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale – per le altre offerte: $P = 5 \times \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$
8	Compenso per il servizio di tesoreria: Importo a base d'asta € 3.500,00/annuo per complessivi € 17.500,00 per il quinquennio omnicomprendivo	10	Al concorrente che offre il minor compenso verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{Offerta Migliore} / \text{Offerta} \times 15$
9	Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte)	5	Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte
10	Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat	5	Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte
	TOTALE OFFERTA ECONOMICA	30	

Con riferimento all'elemento n. 5 ciascun commissario attribuirà discrezionalmente a ciascuna proposta presentata, il punteggio assegnato sulla base della griglia di valutazione sotto riportata.

Valutazione	Contenuto della proposta	Punteggio
Ottimo	Proposta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto	3
Buono	Proposta adeguata, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	2
Discreto	Proposta pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	1,5
Sufficiente	Proposta accettabile ma poco strutturata	1
Scarso	Proposta mediocre e non sufficientemente sviluppata	0,5
Insufficiente	Proposta carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente	0

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati, I.V.A. esclusa, con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Art. 10

Modalità e termini per la presentazione delle offerte

L'offerta dovrà a pena di esclusione essere formulata sul portale M.E.P.A. www.acquistinrete.it.

E' necessario che gli operatori economici siano iscritti e abilitati alla piattaforma M.E.P.A. di Consip e debbano far pervenire a questa Amministrazione, con plico elettronico entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13 del 19/01/2024. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile suindicato si determinerebbe indipendentemente dalla data di invio, l'automatica esclusione dalla gara, senza l'obbligo dell'ente di rigettarlo all'atto della tardiva ricezione. Il plico principale dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste elettroniche, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura:

Busta A – documentazione amministrativa;

Busta B – offerta tecnica;

Busta C – offerta economica.

Art. 11

Predisposizione dell'offerta

Il plico di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno tre buste, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

- 1. Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";**
- 2. Busta B - "OFFERTA TECNICA";**
- 3. Busta C - "OFFERTA ECONOMICA".**

BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta della "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- 1. domanda di partecipazione alla gara**, redatta secondo il modello allegato C) alla determina a contrattare, *(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito):*

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

La dichiarazione di cui al punto 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 36/2023;

2. **copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001** per i servizi di tesoreria, se presente, riportante in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000);
3. **convenzione e disciplinare**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per presa visione e integrale accettazione;
4. **PASS-OE** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, per consentire la verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate dal codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, individuando la procedura di affidamento tramite il CIG e ottenere dal sistema il PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
5. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78).

Per la garanzia a corredo dell'offerta ai fini dell'espletamento del servizio, il candidato Tesoriere, essendo un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerato dal prestare cauzione. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 211, 1° co. del D. Lgs. 267/00.

BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta riportante all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, gli elementi tecnici di cui al modello allegato D) alla determina a contrattare. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'offerente.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In

caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta riportante all'esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, gli elementi economici di cui al modello allegato E) alla determina a contrattare. La busta C non sarà aperta nel caso in cui siano riscontrate anomalie ai fini dell'ammissione alla gara con i contenuti delle buste A e B. L'offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023).

Offerte anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante chiederà agli operatori economici spiegazioni sulle offerte proposte qualora queste appaiano anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni dovranno pervenire per iscritto entro il termine assegnato e comunque entro un periodo non inferiore ai quindici giorni.

Art. 12

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 224, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce l'eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Art. 13

Modalità di svolgimento della gara

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Castel Campagnano, Piazza Avv. Domenico Cotugno, 1, alle **ore 10:00 del giorno 29/01/2024**.

La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi informatici e della Busta 1 contenente la documentazione amministrativa per verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati in presenza o a mezzo piattaforma M.E.P.A.

La Commissione proseguirà con l'apertura della Busta 2 contenente l'offerta tecnica dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente.

In seduta riservata, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti.

Con seduta aperta al pubblico si procederà all'apertura della Busta 3 contenente l'offerta economica dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente.

Successivamente la Commissione valuterà l'offerta economica formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

La Commissione, infine, darà comunicazione dell'esito della gara.

Art. 14

Cause di esclusione dalla procedura di gara

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;
- 4) altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 5) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle due buste A e B:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;
- 3) altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

Art. 15

Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Trattandosi di appalto di importo inferiore ai 140.000,00 euro, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi e ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale nella misura di € 500,00 a violazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'ente.

Art. 16

Altre informazioni

- 1) L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 36/2023.

- 2) La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 3) Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 11 del presente disciplinare e dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023.
- 4) Tutte le dichiarazioni richieste:
 - a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
 - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 5) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: € 500,00 (cinquecento). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 6) Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 7) Non sono ammesse offerte parziali.
- 8) Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
- 9) Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
- 10) Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

Art. 17

Ricorso

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente della Campania è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 18

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 19

Spese contrattuali

La sottoscrizione del contratto viene stipulata nella forma di scrittura privata con modalità elettronica, con apposizione di firma digitale in presenza o da remoto ed invio tramite PEC.

Agli effetti della registrazione, solo in caso d'uso, si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 20

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla Convenzione che qui si intende richiamata, alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 21

Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Castel Campagnano (CE) esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Castel Campagnano (CE); responsabile del trattamento dei dati è la Dott. Alfonso Musco, responsabile del procedimento.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

Art. 22

Norme applicabili

Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara, nel disciplinare e nella convenzione valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castel Campagnano, 11/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. ALFONSO MUSCO